



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 del reg.	Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA IN VIA GENOVA. DETERMINAZIONI.
Data 12.06.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di giugno alle ore 17:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA IN VIA GENOVA. DETERMINAZIONI."- e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Proposta di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: *Realizzazione nuovo edificio Sede Scuola Materna in via Genova. Determinazioni.*

IL PROPONENTE

premesse che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente l'appalto integrato per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, per una spesa complessiva di €1.200.000,00# di cui:

- €830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €49.800,00#;
- € 11.000,00# per la progettazione;
- €359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ricordato che con determina n. 518 del 20.12.2010, l'ATI tra le società D.D.L s.r.l. (Capogruppo mandataria), Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l. (mandanti), è stata dichiarata affidataria definitiva dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova", a seguito di procedura di gara di "appalto integrato" di progettazione esecutiva e realizzazione;

visti i documenti relativi alla contabilità finale redatti dalla Direzione Lavori, ed in particolare lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 21 del 09.04.2014;

preso atto in particolare che:

1. la scadenza definitiva per la riconsegna dell'opera, per effetto di alcune proroghe, rimaneva comunque fissata al **14.11.2012** mentre il verbale di ultimazione dei lavori accertava la ultimazione in data **20.05.2013** e pertanto con **189** giorni di ritardo, la DL provvedeva ad applicare ai sensi dell'art. 6.13 del CSA una penale pari ad euro 224,07 per ciascun giorno di ritardo, per un totale di euro 42.349,23 che restavano detratti nella contabilità generale dell'opera;
2. l'impresa esecutrice sottoscriveva i suddetti documenti confermando le riserve già espresse nei precedenti stati di avanzamento lavori, in relazione alla esecuzione di lavorazioni



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



aggiuntive richieste dalla DL che riteneva non ricomprese nell'appalto, chiedendo altresì la disapplicazione della penale per ritardata consegna;

precisato che la ditta appaltatrice richiedeva la disapplicazione della penale anche in considerazione del fatto che i ritardi non provocavano reali danni all'Ente, particolarmente in rapporto alla notevole entità della stessa penale che d'altra parte risulta invece molto pesante per l'impresa esecutrice;

dato atto che il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento esprimevano parere favorevole alla disapplicazione della suddetta penale mentre d'altro canto respingevano le riserve formulate dall'impresa;

dato atto che l'impresa ha sottoscritto uno specifico atto di transazione nel quale la stessa si impegna a rinunciare ad ogni e qualsiasi rivendicazione per l'appalto in argomento e che prevede anche la disapplicazione della penale da parte dell'amministrazione comunale;

viste:

- le controdeduzioni del Direttore dei Lavori alle riserve dell'impresa esplicitate sul registro di contabilità relativo al IV SAL ed acclamate al protocollo dell'Ente con il num. 8695 del 25.09.2013;
- la relazione del Direttore dei Lavori in merito all'istanza di disapplicazione della penale per ritardata consegna, come da allegato al presente atto;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'istanza di disapplicazione della penale per ritardata consegna, allegata al presente atto;
- il parere reso dal Revisore dei Conti;

visto il codice dei contratti pubblici ed il relativo regolamento;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

di approvare lo schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente reciproci impegni e sottoscritto dalla DDL Area Legno Srl quale capogruppo dell'ATI appaltatrice;

di autorizzare il RUP e la Direzione Lavori alla disapplicazione della penale per ritardata consegna dell'opera specificata in premessa, in relazione al fatto che il ritardo non ha provocato alcun danno all'Ente mentre si possono certamente prevedere danni economici nell'istaurarsi di un sicuro contenzioso con l'impresa esecutrice nel momento in cui la stessa si vedrebbe fortemente penalizzata;

di dare atto che la materiale contabilizzazione delle somme risultanti dalla suesposta disapplicazione verrà disposta in sede di approvazione del prescritto Certificato di Regolare Esecuzione debitamente sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa esecutrice;

di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U.;

Il Proponente
Data della proposta _____

Assessore LL.PP.
F.to Alberto Prosperi

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Quinto D'Andrea

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa A.M. D'Andrea

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale nr. _____ del _____

ATTO DI TRANSAZIONE

tra:

COMUNE DI CARSOLI (AQ) con sede in piazza della Libertà 1, 67061 Carsoli (AQ);

e:

ATI capogruppo AREALEGNO DDL SRL con sede in Via Lungofino 149, 65013 Città S. Angelo (PE);

le parti, come sopra indicate:

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00# di cui:

- € 830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 49.800,00#;
- € 11.000,00# per la progettazione;
- € 359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con determina n. 518 del 20.12.2010, l'ATI tra le società D.D.L s.r.l., (capogruppo) Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l. (mandanti), è stata dichiarata affidataria definitiva dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova", a seguito di procedura di gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione;

che con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 271 del 27.07.2011, è stato approvato il progetto esecutivo depositato in data 20.07.2011, quale documentazione tecnica necessaria al deposito presso il genio civile;

che in data 01.09.2011, è stato redatto il verbale di inizio dei lavori;

che con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 11.10.2011, è stato nominato l'ing. Quinto D'Andrea collaudatore statico dell'intervento di "recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova";

che in data 20.09.2011, è stato depositato presso l'ufficio tecnico il progetto esecutivo quale variante tecnica al progetto già depositato in data 20.07.2011;

che con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 408 del 21.10.2011, è stata approvata la variante in linea tecnica, al progetto esecutivo presentato dall'ATI tra le società D.D.L s.r.l., Cocco

Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l., depositato presso l'ufficio tecnico, quale documentazione tecnica integrativa, necessaria al deposito presso il genio civile;

che in data 07.12.2011, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativi ai lavori in oggetto, registrato al repertorio n. 727;

che nel corso della esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- certificato n. 1 del 12.09.2011 di euro 250.980,00
 - certificato n. 2 del 16.08.2012 di euro 251.280,00
 - certificato n. 3 del 22.10.2012 di euro 130.280,00
 - certificato n. 4 del 05.09.2013 di euro 5.810,00
- per un totale di euro 638.350,00=

che la scadenza definitiva per la riconsegna dell'opera, per effetto di alcune proroghe, rimaneva comunque fissata al 14.11.2012 mentre il verbale di ultimazione dei lavori accertava la ultimazione in data 20.05.2013 e pertanto con 189 giorni di ritardo, la DL provvedeva ad applicare ai sensi dell'art. 6.13 del CSA una penale pari ad euro 224,07 per ciascun giorno di ritardo, per un totale di euro 42.349,23 che restavano detratti nella contabilità generale dell'opera;

che l'impresa esecutrice richiedeva la disapplicazione di tale penale, in considerazione di una serie di circostanze, tra cui principalmente il fatto che non si sono prodotti reali danni all'Ente in relazione alla ritardata disponibilità dell'opera;

che l'impresa esecutrice ha altresì manifestato l'intenzione di reclamare in sede giudiziaria per la mancanza di proporzione tra il danno subito dalla stazione appaltante per la ritardata consegna ed il danno che subirebbe la ditta appaltatrice in caso di applicazione della penale, ed inoltre per vedersi riconoscere le riserve formulate unitamente al quarto ed ultimo SAL;

CONSIDERATO

che effettivamente la ritardata consegna non ha provocato danni all'Ente in quanto anche se fosse avvenuta nei termini contrattuali non sarebbe stato possibile anticipare l'effettivo utilizzo della struttura scolastica;

che l'impresa esecutrice ha effettivamente fatto fronte con senso di responsabilità alle molte vicissitudini che si sono determinate nel corso della esecuzione dei lavori e che potevano compromettere il buon esito dei lavori;

dato atto che il Direttore dei Lavori ed il Responsabile unico del procedimento hanno espresso parere favorevole alla disapplicazione della suddetta penale;

che una eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatrice espone il Comune al rischio che lo stesso appaltatore possa riproporre in sede giurisdizionale anche tutte le domande formulate con le riserve e finanche una richiesta di indebito arricchimento della

amministrazione comunale, e che ciò potrebbe avere esito sfavorevole all'Ente e comportare maggiori esborsi alla stessa Amministrazione Comunale;

che è interesse di tutte le parti evitare una vertenza giudiziaria;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Si stabilisce in via transattiva quanto segue:

1. la Ditta Appaltatrice rinuncia a richiedere il riconoscimento delle riserve riportate nel registro di contabilità per la somma totale di euro **65.624,38** oltre IVA per aggravio di costi scaturito in relazione al mancato pagamento nei termini del II e III S.A.I. ed in relazione alla variante richiesta dalla stazione appaltante;
2. il Comune provvederà alla disapplicazione della penale per ritardata consegna in relazione alla circostanza che tale ritardo non ha provocato danni all'Ente, riconoscendo altresì alla Ditta Appaltatrice collaborazione fattiva e senso di responsabilità per aver comunque compreso – nonostante molte complicazioni sorte durante la esecuzione dei lavori – la necessità assoluta e predominante di portare a termine un'opera di grande importanza per la comunità locale.

Per l'Appaltatrice:

Per il Comune

CARSOLI, _____ 2014

Comune di Carsoli

Provincia dell'Aquila

Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di via Genova nel Capoluogo.

*Impresa esecutrice: A.T.I. D.D.L. S.r.l. (capogruppo) – Cocco Costruzioni S.r.l. – Adriatica Edilizia S.r.l.
CONTRATTO Rep. N°727 del 07/12/2011 - CUP B48I03000060004 - CIG 0492017943*

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'istanza di disapplicazione della penale per ritardata consegna dell'opera

Il sottoscritto RUP per l'intervento in epigrafe, a seguito di specifica richiesta dell'impresa esecutrice riferisce sull'oggetto evidenziando che la penale risultante dalla formale applicazione delle relative clausole contrattuali risulta in realtà manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, che realmente non subito alcun danno in relazione al mancato rispetto dei tempi previsti per l'utilizzabilità a causa del ritardo dell'appaltatore.

Tale danno, nel caso specifico, è irrilevante perché l'opera, anche se ultimata nel termine contrattuale (14/11/2012), non avrebbe potuto essere immediatamente utilizzata stante l'evidenza dell'anno scolastico ormai in corso e la necessità, comunque, di prevedere da parte della Stazione Appaltante un ulteriore lasso di tempo per organizzare logisticamente la nuova sede scolastica (spostamento banchi ed attrezzature, controlli e verifiche con la dirigenza scolastica, consegna del plesso, ecc.).

In ogni caso, poi, l'ATI appaltatrice - ed in particolare la capogruppo Area Legno di D.D.L. S.r.l. - si è sempre resa disponibile a risolvere tutte le problematiche e le criticità che l'appalto, nel percorso molto accidentato di cui, però, la Stazione Appaltante non è stata mai responsabile, ha via via presentato; così facendo ha evitato che realmente si manifestassero danni irreparabili per la Stazione Appaltante.

In relazione alla circostanza che l'impresa abbia comunque sottoscritto con riserva i documenti contabili, si evidenzia che tali riserve non appaiono fondate.

Carsoli, 09.04.2014

Il RUP
Ing. Quinto D'ANDREA





Comune di Carsoli

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: *Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di via Genova nel Capoluogo.*

COMMITTENTE: *Amministrazione municipale di CARSOLI*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Dott. Ing. Quinto D'ANDREA*

IMPRESA: *A.T.I. D.D.L. S.r.l. (capogruppo) – Cocco Costruzioni S.r.l. – Adriatica Edilizia S.r.l.*
Via Lungofino n°149 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)

CONTRATTO: *Rep. N°727 del 07/12/2011*

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO: *€. 746'913,58 di cui €. 11'000,00. per la progettazione esecutiva e €. 49'800,00 per oneri della sicurezza*

IMPORTO PERIZIA IN DIMINUZIONE: *€. 684'125,58 di cui €. 11'000,00. per la progettazione esecutiva e €. 45'551,07 per oneri della sicurezza*

CODICE CUP: *B48I03000060004*

CODICE CIG: *0492017943*

RELAZIONE DELLA D.L. ex ART. 145 DPR 207/2010

Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Quinto D'Andrea, ha richiesto al sottoscritto Direttore dei Lavori parere ex art. 145 del Regolamento DPR n°207/2010.

Esaminati gli atti e tutta la documentazione relativa all'appalto, il sottoscritto Direttore dei lavori espone quanto segue.

I lavori del contratto principale vennero consegnati con verbale in data 01/09/2011. Per la loro esecuzione il tempo ex art. 6.13 del Capitolato Speciale d'Appalto offerto in sede di gara dall'ATI appaltatrice era di giorni 120 (centoventi) consecutivi decorrenti dalla data di consegna generale: il termine utile doveva scadere, quindi, il giorno 30/12/2011.

I lavori non sono stati mai sospesi e durante la loro esecuzione sono state concesse all'ATI appaltatrice le seguenti proroghe:

- proroga di giorni 60 ex art. 159 DPR 207/2010 concessa dall'Amm.ne Appaltante con Determina RST n°01 del 10/01/2012;

- proroga di giorni 60 ex art. 159 DPR 207/2010 richiesta in data 21/02/2012 e concessa dall'Amm.ne Appaltante con Determina RST;
- proroga connessa all'esecuzione dei lavori a fattura dell'intervento sulle caratteristiche geotecniche del terreno e sull'impermeabilizzazione delle strutture di fondazione di giorni 20 concessa dall'Amm.ne Appaltante con Determina RST n°185 del 15/06/2012;
- proroga di giorni 30 ex art. 159 DPR 207/2010 concessa dall'Amm.ne Appaltante con Determina RST n°327 del 27/09/2012;
- proroga connessa all'esecuzione dei lavori di adeguamento e completamento (Pareti Esterne) di giorni 150 concessa dall'Amm.ne Appaltante con Determina RST n°101 del 08/03/2013.

Alla luce di tutto quanto sopra la scadenza definitiva è rimasta fissata al giorno 14/11/2012; infatti, per effetto delle proroghe suddette, il tempo utile è stato protratto di n°320 giorni rispetto al termine inizialmente previsto in contratto, il tutto secondo il seguente prospetto:

— per contratto principale	giorni 120
— per atto di sottomissione	giorni 000
— per sospensioni	giorni 000
— per proroghe ex art. 159 DPR n°207/2010	giorni 150
— per proroghe maggiori lavori	<u>giorni 170</u>
Totale	giorni 440

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/05/2013 come fu accertato con certificato della Direzione Lavori in data 22/05/2013 e, quindi, in ritardo di giorni 189 rispetto al tempo utile contrattuale; pertanto, ai sensi dell'art. 6.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata applicata nel 4° e ultimo SAL e sullo Stato Finale una penale di euro 224.07 per ogni giorno di ritardo, il tutto pari complessivamente a euro 42'500.00.

L'ATI appaltatrice ha inoltrato istanza per la disapplicazione totale della suddetta penale: in tale istanza rileva:

1. come i maggiori tempi necessari per l'ultimazione dei lavori siano scaturiti da particolari richieste dell'amministrazione comunale per variazioni e/o integrazioni in corso d'opera al progetto per le quali, a detta della stessa, non venivano concesse le dovute proroghe temporali riguardo il termine di ultimazione dei lavori;
2. come la suddetta penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel merito di tale istanza questa Direzione Lavori espone le seguenti considerazioni.

L'art. 145 del Regolamento DPR n°207/2010 recita che è ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore,

oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

Dall'esame oggettivo di tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'appalto di che trattasi, **questa Direzione Lavori contesta in toto la prima circostanza evidenziata dall'ATI appaltatrice**; infatti, la Stazione Appaltante ha concesso un maggior tempo di giorni 20 (Determina RST n°185 del 15/06/2012) per l'esecuzione dei lavori a fattura relativi all'intervento sulle caratteristiche geotecniche del terreno e sull'impermeabilizzazione delle strutture di fondazione e di giorni 150 (Determina RST n°101 del 08/03/2013) per l'esecuzione dei lavori a fattura di adeguamento e completamento (Pareti Esterne).

Visto, poi, quanto avvenuto durante il corso dei lavori, il particolare andamento dei lavori stessi e la circostanza che detti lavori a fattura modificavano, integravano e completavano i lavori principali di contratto, l'Amm.ne Appaltante ha ritenuto opportuno di considerare il termine concesso per i citati lavori a fattura di cui sopra, quale estensione del tempo contrattuale dei lavori principali.

Da ultimo, si constata che l'ATI appaltatrice ha sottoscritto senza riserve la perizia di variante tecnica in diminuzione approvata con Determinazione RST n°184 del 13/05/2013 accettando esplicitamente:

- I - le modifiche nella distribuzione interna dell'edificio intervenute durante il corso dei lavori e la suddivisione dello stesso edificio in n°2 unità funzionali collegate all'occorrenza tra loro, il tutto riconfermato anche nei disegni allegati alla perizia;
- II - che le suddette modifiche della distribuzione interna non comportavano, in generale, variazioni qualitative e quantitative in alcuna delle lavorazioni previste nelle voci a corpo per cui non si rendeva necessaria alcuna integrazione e/o modifica dei relativi prezzi che, pertanto, nella perizia di che trattasi rimanevano invariati e venivano confermati;
- III - che non venisse prevista alcuna proroga del tempo contrattuale per l'esecuzione di tutto quanto ricompreso in perizia.

In merito, invece, alla **seconda circostanza**, questa D.L. ritiene che sia da accogliere quanto asserito dall'ATI appaltatrice. Infatti, il richiamato art. 145 del Regolamento DPR n°207/2010 ammette la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, ovvero al danno derivato a quest'ultima dal ritardo colpevole dell'appaltatore.

Tale danno, nel caso specifico, è irrilevante perché l'opera, anche se ultimata nel termine contrattuale (14/11/2012), non avrebbe potuto essere immediatamente utilizzata stante l'evidenza dell'anno scolastico ormai in corso e la necessità, comunque, di prevedere da parte

della Stazione Appaltante un ulteriore lasso di tempo per organizzare logisticamente la nuova sede scolastica (spostamento banchi ed attrezzature, controlli e verifiche con la dirigenza scolastica, consegna del plesso, ecc.).


In ogni caso, poi, l'ATI appaltatrice - ed in particolare la capogruppo Area Legno di D.D.L. S.r.l. - si è sempre resa disponibile a risolvere tutte le problematiche e le criticità che l'appalto, nel percorso molto accidentato di cui, però, la Stazione Appaltante non è stata mai responsabile, ha via via presentato; così facendo ha evitato che realmente si manifestassero danni irreparabili per la Stazione Appaltante.

Per tutto quanto sopra, questa Direzione dei Lavori è del parere che la penale per ritardata ultimazione dei lavori, quantificata sul 4° e ultimo SAL e sullo Stato Finale in euro 42'550.00 **possa essere disapplicata totalmente ai sensi dell'art. 145 punto 7 del Regolamento DPR n°207/2010 e del comportamento sempre responsabile dell'ATI appaltatrice.**

La disapplicazione della penale non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta all'esecutore.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Fabio MORGANTE



Carsoli li, 08/04/2014

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

L'organo di revisione
del Comune di Carsoli
D'Amicodatri Valerio

Oggetto: parere su proposta di transazione ATI capogruppo D.D.L. mandanti Cocco Costruzioni Srl e Adriatica Edilizia Srl / **Comune di Carsoli.**
Lavori di realizzazione del nuovo edificio sede della scuola materna in via Genova.

Il sottoscritto D'Amicodatri Valerio, in qualità di revisore unico del Comune di Carsoli, ha ricevuto richiesta di parere di proposta di transazione ai sensi dell'art.239 del TUEL così come modificato dal D.L. 174/2012 del 10/10/2012.

Tale richiesta è stata corredata dalla seguente documentazione utile alla formulazione del suddetto parere:

- 1) *Schema di proposta di transazione;*
- 2) *Proposta di delibera di Giunta Comunale;*
- 3) *Parere del Direttore dei Lavori Ing. Fabio Morgante;*
- 4) *Parere del RUP e Responsabile del Servizio interessato, ing. Quinto D'Andrea;*

Tenuto conto anche del nuovo ruolo di cui sono investiti i revisori degli enti locali alla luce della novellata normativa, l'organo di revisione rileva quanto segue dai documenti acquisiti:

- la controversia riguarda una istanza – da parte dell'appaltatore – tesa ad ottenere la disapplicazione delle penali che la Direzione Lavori, in base al contratto d'appalto, ha applicato alla contabilità dell'opera. In particolare, in relazione ad un ritardo di 189 giorni, si evidenzia una detrazione contabile (penale) pari a 42.500,00 euro. Inoltre la Direzione dei Lavori ha altresì provveduto a respingere alcune riserve formulate dall'impresa in sede di sottoscrizione del quarto ed ultimo SAI., per un importo complessivo di euro 65.624,38;
- tale situazione fin ora non ha provocato azioni giudiziarie.

Tutto ciò premesso si rileva che la transazione proposta statuisce che il Comune di Carsoli non si obbliga a corrispondere alcuna somma nei confronti dell'Appaltatore, mentre questi rinuncia alla riproposizione delle riserve nelle successive sedi in caso di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della penale.

Considerato che non si evidenziano particolari problematiche di danni subiti dalla stazione appaltante in relazione al ritardo nella riconsegna dell'opera, non appare consigliabile – alla luce delle relazioni della DL e del RUP – l'instaurazione di un contenzioso che invece appare inevitabile qualora il Comune non intenda disapplicare le suddette penali; nella fattispecie il comune si troverebbe quindi non solo di fronte la rivalsa per aver ingiustamente applicato una penale sproporzionata ma anche alla riproposizione delle riserve già espresse.

Dato atto quindi:

- che il parere della Direzione Lavori risulta essere favorevole;
- che il parere del RUP risulta essere favorevole;
- che non occorre riconoscere alcuna maggiore somma rispetto a quanto previsto nel quadro economico di progetto;
- che l'opera risulta completata e funzionante;

Tutto ciò rilevato,

precisato che l'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del TUEL è un organo con funzioni collaborative dei Consigli comunali, provinciali e più in generale degli enti locali ma che al contrario, di recente, i revisori dei conti degli enti locali risultano investiti impropriamente, ad avviso dello scrivente e non solo, di richieste di formulazioni di pareri sulle transazioni da parte delle Giunte anziché dai Consigli degli enti locali;

Tuttavia, per mero spirito collaborativo, il sottoscritto rileva come dall'analisi della documentazione fornita la definizione della controversia nella modalità pattuita risulta favorevole per l'ente in quanto evita il rischio di una possibile soccombenza in giudizio.

Chieti, 10/06/2014



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 18.06.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 5216 in data 18.06.2014 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 18.06.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
